

- 29) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti;
- 30) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
- 31) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 32) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 33) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per €1.634,48 (cod.1560), €280,15(cod. 1561) e alle spese relative ai valori bollati per €117,00 (cod. 1562)tramite versamento virtuale mediante modello F24.
Ancona, addì 12/07/2024

IL CONCESSIONARIO
L'Amministratore Delegato Walter Tosto S.p.A.
Luca Tosto
Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante. Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ortona, Via Erasmo Piaggio n.62 quale domicilio digitale l'indirizzo info@pec.waltertosto.it, di cui il concessionario si impegna a comunicare all'Autorità concedente ogni eventuale modifica o variazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: segreteria@pec.porto.ancona.it.

IL CONCESSIONARIO
L'Amministratore Delegato Walter Tosto S.p.A.
Luca Tosto
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 22/07/2024 al n° 1038 serie 1 con l'esazione di euro 2.031,63

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

N. 04-04 del registro
Concessioni – Anno 2024

N. 2168 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.
Vista l'istanza presentata dal sig. Walter Tosto, in qualità di legale rappresentante della Società Walter Tosto S.p.A., C.F./P.IVA: 01914250681, acquisita al prot. n. ARR-13696 del 02.11.2021 e successive integrazioni acquisite al prot. ARR-13821 del 04.11.2021, ARR- 15727 del 13.12.2021, ARR- 8230 del 24.06.2022, E-16266 del 27.12.2022, E-16281 del 29.09.2023 e E-16664 del 03.10.2023.
Vista la precedente licenza d. m. reg. n. 04-20/2017 rep. 1210 del 07.11.2017, oggetto di proroga biennale, con nuova scadenza al 31.12.2022, ex art. 199 comma 3 lett. b) D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall' art. 5 comma 3 bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 36 Cod. Nav., portante prot. U-0000967 del 23.01.2024;
Vista la pubblicazione della domanda in data 23/01/2024 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio rilasciata dal Comune di Ortona e acquisita a prot. 2913 del 23.02.2024;
Visto il parere rilasciato dalla Divisione Security e Safety portuale e servizi all'utenza di questa Autorità prot. I- 00001184 del 25.01.2024.
Visto il parere rilasciato con nota prot. n. 4371 in data 21/02/2024 dalla Capitaneria di Porto di Ortona, acquisito al prot. n. E-0002799 del 21.02.2024.
Visto il parere favorevole rilasciato dal Comune di Ortona e acquisito a prot. E-0002726 del 20.02.2024.
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità rilasciato con nota prot. I-0003308 del 29.02.2024.
Vista la delibera n. 11 del 19/03/2024 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Visto il precedente nulla osta prot. 40192 del 22.12.2015 rilasciato dall'Ufficio delle Dogane di Pescara ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990, acquisito al prot. n.E-11320 ed E-11366 del 09.07.2024.
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone per l'anno 2023 di €21.144,57, richiesto con atto di accertamento n. 04-61/23 del 26/09/2023 e relativo conguaglio richiesto con atto di accertamento n. 04-03/24 del 20/03/2024, rettificato in n. 04-04/24 del 20.03.2024, come da nota prot. U-00006612 del 24.04.2024, versati rispettivamente in data 06/10/2023, giusta reversale di incasso n. 3423 del 17.11.2023 e in data 09/04/2024, come da quietanza acquisita a prot. 9586 del 12.06.2024.
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone per l'anno 2024 di €20.193,09, richiesto con atto di accertamento n. 04-03/24 del 20/03/2024 e versato in data 09/04/2024, come da quietanza acquisita a prot. 9586 del 12.06.2024.
Vista la fidejussione bancaria n. 7025001 del 22/05/2024 per l'importo di €50.000,00 rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza concessione dell'area demaniale di che trattasi, acquisita a prot.9586 del 12.06.2024;
Vista la polizza incendio fulmine e scoppio n. 1/34188/44/174541418 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e relativa quietanza di pagamento del premio per l'anno 2024, a copertura dei rischi incendio, fulmine, scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di euro 500.000,00 vincolata a favore di questa Autorità, acquisito a prot. 9586 del 12.06.2024.
Vista la polizza R.C.T-R.C.O. n. 1/34188/60/102984082 emessa dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e relativa quietanza di pagamento del premio per l'anno 2024, con massimali rispettivamente di €7.500.000,00 e €5.000.000,00.
Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Chieti – Ufficio Territoriale di Chieti, acquisita al prot. n.E-0001015 del 23.01.2024;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 22/02/2024 PR_CHUTG_Ingresso_0013562_20240215 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

A WALTER TOSTO S.P.A.

codice fiscale 01914250681

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo di complessivi mq. 3.608,99 sito in ambito portuale di Ortona al fine di mantenere un'area scoperta di mq. 3.600,00, composta da un macchinario di mq. 761,45 e un'area a uso stoccaggio di mq. 2.838,55, per posizionamento di una copertura mobile in acciaio appoggiata sulla pavimentazione esistente ai fini di produzione industriale e l'installazione di una linea elettrica (superficie virtuale di mq. 8,99) e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

canone dovuto anno 2023=€21.144,57 (dal 01/01/2023 al 31/12/2023, salvo conguaglio, da rivalutare per anni successivi in base all'indice ISTAT)

Canone dovuto anno 2024= €20.193,09 (dal 01/01/2024 al 31/12/2024, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **anni 4 dal 01/01/2023 al 31/12/2026**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza e **comunque entro 180 giorni dalla scadenza del titolo**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.


Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 4) Le installazioni a cui la concessione demaniale verte dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di edilizia e urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, della prevenzione incendi, alle norme UNI e CEI e a tutela della navigazione marittima e l'operatività portuale locale. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza.
- 5) Resterà in capo al soggetto interessato il conseguimento delle autorizzazioni e degli assenti che, comunque denominati, siano nella fattispecie dovuti per legge, ivi inclusi i titoli edilizi ricorrenti resta inteso che le attività non dovranno mai comportare improprie propagazioni di materiali o rumori verso i circostanti spazi portuali.

- 6) Resteranno in capo al soggetto concessionario interessato gli aggiornamenti catastali del caso, le incombenze per la corretta custodia e la manutenzione dei manufatti installati.
- 7) Nell'esercizio della concessione in argomento, provvederà direttamente il soggetto concessionario interessato per la corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito della concessione medesima, nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 così come da ultimo modificato ed integrato recante norme in materia ambientale.
- 8) Il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni che saranno diramate dall'Autorità concedente con appositi provvedimenti volti alla tutela della pubblica e privata incolumità ovvero alla prevenzione di ogni connessa interferenza con le attività portuali locali, in occasione dei lavori per l'elettrificazione della banchina di riva nuova ai fini dell'utilizzo delle gru semoventi, nonché per i lavori di adeguamento strutturale della banchina di riva.
- 9) L'area in oggetto risulta inserita all'interno della facility ITOTN-0001 lato Ovest. Pertanto, al fine di non generare potenziali situazioni di interferenza con l'operatività portuale, il concessionario dovrà provvedere alla perimetrazione dell'area lato Nord- Est – Sud evitando di occupare, anche in via temporanea, la viabilità esterna al perimetro con carrelli elevatori, mezzi operativi in genere e/o merce ed attrezzatura.
- 10) L'area dovrà rispettare il perimetro della particella 4049 come riportato nella planimetria allegata (<https://www.formaps.it/>) mantenendo la distanza di 45 mt ca dal ciglio banchina.
- 11) Il concessionario dovrà provvedere al mantenimento del perimetro lato Ovest con idonea recinzione di altezza minima 2,20 mt, come definito nel Port Facility Security Plan.
- 12) L'entrata e l'uscita dall'area richiesta dovrà avvenire dal varco della Facility ITOTN-0001.
- 13) Il concessionario dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso nell'area riguardo alla conformazione dei luoghi e alle procedure operative.
- 14) Durante le operazioni di trasporto, scarico, deposito, predisposizione, installazione e montaggio delle strutture funzionali allo svolgimento delle attività, il richiedente dovrà adottare ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata di persone e/o cose, con osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.
- 15) Il concessionario dovrà impegnarsi al mantenimento in efficienza di un idoneo sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, approvato dall'Ente competente.
- 16) Il concessionario dovrà provvedere all'impermeabilizzazione delle aree di piazzale esterne, soggette a contaminazione con polveri e sabbie, utilizzate per le lavorazioni industriali.
- 17) Il concessionario dovrà provvedere alla corretta chiusura dello stabile utilizzato per le lavorazioni interne, evitando la fuoriuscita di polveri e scarti di lavorazione.
- 18) Il concessionario dovrà assicurare il recepimento (laddove non ancora intervenuto) delle citate predisposizioni di tutela ambientale dell'intero sito all'interno del provvedimento A.U.A. previa apposita comunicazione/richiesta di integrazione all'Autorità competente.
- 19) Dovrà essere fatta salva in qualsiasi momento ogni facoltà di revoca o delocalizzazione della concessione che dovesse nel futuro rendersi necessaria ai fini della realizzazione delle opere di sviluppo previste dalla pianificazione territoriale vigente, senza che ciò comporti pretesa di risarcimento di qualsivoglia natura ed entità nei confronti di questa Autorità di Sistema.
- 20) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 21) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione;
- 22) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 23) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 24) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
- 25) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili;
- 26) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 27) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 28) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021 del 29/09/2021. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;



ESTRATTO DAL SID
SCALA 1:10000

walter tosto






GRAFICI ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI RINNOVO PER
CONCESSIONE DEMANIALE SULLA BANCHINA DI RIVA
NUOVA DEL PORTO DI ORTOMA (CH)

RICHIEDENTE: WALTER TOSTO Spa
Via S. Maria Maddalena, 42
00187 ROMA (RM)
P.IVA 0214230061



SCALA DISegni (VEDERE SINGOLE PLANIMETRIE) DATA: 27/08/2023



SEZIONI FILI DI FERRO
SACCHETTINO
SCALA 1:100